

COMUNE DI SALCITO



DISCIPLINARE DI UTILIZZAZIONE

Per la vendita del materiale legnoso proveniente dall'utilizzazione ad uso civico del Bosco
PIETRAVALLE sez.9^a

*in agro e di proprietà del Comune di **SALCITO**.*

SALCITO 25.03.2024

IL TECNICO



A. CONDIZIONI GENERALI.

ART. 1

Il Comune di Salcito mette in vendita, in esecuzione della Determina n° 107/202 del 22.12.2020 il materiale legnoso ritraibile dall'utilizzazione ad uso civico della 9^ sezione del Bosco "Pietravallo", in agro e di proprietà del Comune di Salcito, assegnato al taglio dalla Dott.ssa For. Fiorella IOCCA, iscritta all'O.D.A.O.D.F. della Provincia di Campobasso Isernia al n°319 , in data 22.12.2020 con la Determina n°107/202.

ART. 2

Il taglio e l'allestimento della legna saranno coordinati e organizzati dal Comune di Salcito, quale Ente proprietario e gestore della proprietà silvo- pastorale del Bosco Pietravallo. Il materiale legnoso di risulta sarà distribuito equamente ai residenti prenotati, secondo le forme e le modalità che il Comune riterrà più opportuno. Tali condizioni saranno previste con opportuno e apposito atto deliberativo. Nell'atto deliberativo dovranno inoltre essere specificate le modalità di assegnazione.

ART. 3

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito dal ceduo e da n° 601 piante (**630 fusti comprese le piante policormiche**) di vecchio turno (2T, 3T, 4T) contrassegnate al colletto con timbro impresso con il martello forestale avente dicitura **CB-IS 319-A** della Dott.ssa For. Fiorella IOCCA.

Il soprassuolo boscato in oggetto è così delimitato:

CONFINI DELLA SEZIONE 7^ BOSCO CESE INFERIORE	
NORD	10^ sezione Bosco Pietravallo
SUD	Superfici Private boscate
EST	Vallone Pietravallo
OVEST	10^ sezione Bosco Pietravallo

ART. 4

Il Comune di Salcito, al momento dell'affidamento delle operazioni di utilizzazione e allestimento, con apposito atto di indirizzo provvederà a stabilire il corrispettivo, nella misura di € 80,00 alla canna.

Ogni zonetta verrà staccata per un totale complessivo di 2 canne cadauna, quindi il corrispettivo sarà stabilito nella misura di € 160,00. Segue atto di indirizzo.

ART. 5

Il collaudo della sezione oggetto di intervento sarà effettuato da un tecnico abilitato in base alla L.R. n°6/2000. Il collaudo eseguito avrà il valore arbitrale, non soggetto ad appello o a ricorso.

ART. 6

Il materiale legnoso proveniente dall'utilizzazione della 9^a sezione del Bosco Pietravallo non potrà formare oggetto di commercio da parte degli aventi diritto e, verificandosi pertanto tale infrazione, si procederà alla sospensione del taglio e cessazione del diritto di uso civico al richiedente che ha commesso l'infrazione.

ART. 7

Il taglio e lo sgombero del materiale legnoso, nel limite della massa stimata, deve essere effettuato, salvo proroga motivata ed autorizzata, entro il 30 aprile dell'anno in cui si inizierà il taglio, secondo quanto normato dalle P.M.P.F. e dalle D.D.G. della Regione Molise.

ART. 8

Per eventuali inosservanze alle clausole e condizioni del presente disciplinare, il cittadino assegnatario sarà assoggettato alle seguenti penalità, applicate al momento del collaudo, a giudizio insindacabile del collaudatore:

- ✓ € 2.58 per mancato sgombero totale o parziale della tagliata, da qualsiasi materiale, per ogni ara di superficie ingombra.
- ✓ € 2.58 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte, secondo le vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale; la stessa sanzione sarà applicata anche in caso di mancate esecuzioni di taglio durante il periodo di divieto.
- ✓ € 2.58 per ogni pianta fuori confine, scortecciata o danneggiata, per mancata cautela durante i lavori.
- ✓ € 7.75 per ogni ara di bosco ceduo e € 10.33 per ogni pianta utilizzata abusivamente fuori dal lotto assegnato, sempre che sia possibile dimostrare in modo assoluto e probatorio ed a giudizio inappellabile del tecnico incaricato a collaudo che detto taglio è stato effettuato in buona fede e non sia imputabile a negligenza.

- ✓ € 5.16 per ogni m² di pista di esbosco eseguita senza la prescritta autorizzazione.

ART. 9

L'utilizzazione dovrà effettuarsi in conformità alle vigenti P.M.P.F. come modificate dalla D.G.R. n° 908 del 19/11/2011, nonché dall'allegato della D.R.G. n° 1233 del 21/12/2009 "Criteri e buone pratiche selvicolturali da adottare nei siti della rete Natura 2000".

ART. 10

L'abbattimento delle piante dovrà essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata. La superficie di taglio dovrà essere inclinata o convessa e risultante, il più possibile, in prossimità del colletto. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte. Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.

ART. 11

Gli assegnatari delle zonette hanno l'obbligo di conservare intatti e in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiature sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Qualora per cause accidentali non imputabili a dolo o a colpa degli operatori, durante l'abbattimento, l'impronta del martello o il numero risultassero danneggiati o rimossi, dovrà essere recuperata e fissata inamovibilmente sulla sezione la parte di legno riportante la specchiatura originaria.

ART. 12

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli agenti forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata, o comunque non assegnata al taglio, che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dagli aggiudicatari o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, gli assegnatari stessi pagheranno il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'Art. 45 del regolamento del R.D.L. n°3267 del 30.12.1923, approvato con R.D. n°1126 del 16.05.1926. La stima degli indennizzi sarà atta dal collaudatore.

ART. 13

L'Ente gestore e proprietario, il Coordinamento dei Carabinieri Forestali di competenza o il Responsabile di taglio, si riservano la facoltà di sospendere il taglio o anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti, si persiste nell'utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni

di legge, in materia forestale. In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'assegnatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del progettista e del Coordinamento dei Carabinieri Forestali di competenza salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

ART. 14

Gli assegnatari sono obbligati:

- A tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente.
- A spianare la terra mossa per le operazioni premesse nel lotto boschivo.
- A riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, etc.. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname.
- Ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche attraverso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, etc..
- A far transitare sui passaggi, sulle piste di esbosco e vie nella tagliata, senza nulla pretendere, gli altri soggetti aggiudicatari delle zonette adiacenti.
- A non abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo nella propria zonetta.

ART. 15

Saranno accantonate a cura del Comune di Salcito, presso apposito capitolo del proprio bilancio comunale con dicitura "*Fondo migliorie Boschive*", il 10% dell'importo che il Comune andrà ad incassare al netto dell'Iva, delle spese sostenute e le somme liquidate per eventuali penalità previste dal presente Disciplinare.

ART. 16

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti senza l'apertura di nuove piste e/o stradelli. L'esbosco non potrà essere compiuto fuori dai periodi indicati, e soprattutto ne è fatto divieto assoluto di compierlo a ridosso di periodi umidi e piovosi quando queste condizioni climatiche favorirebbero il peggioramento delle condizioni della pista, già aggravate dall'azione di scorrimento delle acque avutasi nei periodi di forte pioggia.

ART. 17

Gli assegnatari delle zonette hanno l'obbligo di rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie.

B. CONDIZIONI SPECIALI.

ART. 18

Gli assegnatari delle zonette hanno l'obbligo di riservare al taglio le 924 piante radicate nella sezione di che trattasi, rilasciate a dote del bosco, e contrassegnate ad un'altezza di c.a. 1.30 m da terra da un'anellatura per le piante del turno, o una croce e punto per quelle di vecchio turno, apposti con vernice indelebile di colore rosso fluorescente. Si fa altresì riferimento anche alle piante doppiamente anellate.

ART. 19

Il bosco a lavorazione ultimata non dovrà essere ripulito dai frutici spinosi e materiale seccagginoso, detto materiale dovrà essere lasciato all'uopo al fine della conservazione della biodiversità, e il favorirsi della creazione di microhabitat e di un ripristino della fertilità del soprassuolo.

ART. 20

Gli assegnatari hanno l'obbligo di effettuare il taglio di riceppatura su tutta la superficie della zonetta interessata.

Salcito 25.03.2024

Il Tecnico.

